

N.RO DI REP. 87194

N.RO DI RACC. 10675

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

L'anno duemiladieci, il giorno venti del mese di dicembre  
20 dicembre 2010

alle ore dieci e cinquantatre minuti,  
in Trieste, nel mio studio, al civico numero 13 di Via San Nicolò.

Davanti a me DANIELA DADO, Notaio in Trieste, iscritto nel Collegio Notarile di questa città,

è comparso il Signor:

- BERNARDO VITTORIO CARRATU', nato a Napoli il giorno 6 gennaio 1940, domiciliato per la carica in Trieste, Via Genova numero 1.

Detto comparvente, dell'identità personale del quale io Notaio sono certo, mi dichiara di agire nella sua qualità, a me Notaio nota, di Presidente del Comitato di Gestione del "Fondo Pensione Complementare per i dirigenti della Società Fincantieri - Cantieri Navali Italiani S.p.A.", con sede in Trieste, Via Genova numero 1, codice fiscale numero 90034250325, Fondo costituito con rogito del notaio Dottor Arturo Gargano, Repertorio numero 75109/11391 di data 12 gennaio 1987 e mi richiede di ricevere nei miei rogiti il verbale dell'Assemblea parte Straordinaria dei soci, assemblea dallo stesso comparvente convocata, in prima convocazione il giorno 18 dicembre 2010 alle ore ventuno e trenta minuti e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 dicembre 2010 alle ore dieci e trenta minuti, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto Sociale, in questo luogo, per questo giorno e per quest'ora, a mezzo lettera inviata a tutti i soci in data 31 ottobre 2010, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- modifiche statutarie.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do' atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto Sociale, il comparvente il quale a sua volta constata e dà atto:

che sono presenti più del cinquantuno per cento dei soci e precisamente 135 (centotrentacinque) soci su un totale di 239 (duecentotrentanove) soci;

che detti soci, in proprio o per delega, sono analiticamente indicati nell'elenco che, previa sottoscrizione del comparvente e di me Notaio, viene allegato sotto la lettera "A";


che le deleghe sono riconosciute regolari dal Presidente e conservate agli atti della Cassa;

che del Comitato di Gestione sono presenti, oltre al Presidente, comparvente in quest'atto, i membri ing. Giorgio Ba-



Registrato a  
TRIESTE

il 27.12.2010  
N. 11326  
Serie 1T  
Esatti Euro 168,00



cicchi, dott. Carlo Gainelli, dott. Domenico Pinasco, rag. Sergio Sabbadini, dott. Leucio Bartolomeo Votto, dott. Mario Allosia, dott. Ezio Romanò;

che, conseguentemente, la presente assemblea è regolarmente costituita ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto Sociale ed è atta a validamente deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno, del quale dà lettura.

Quindi il Presidente, in ordine all'unico punto all'ordine del giorno, comunica all'assemblea che la medesima è chiamata a deliberare sulle modifiche legislative in tema di previdenza complementare ed, in particolare, avuto riguardo del D.lgs 5.12.2005 n° 252, dei successivi decreti attuativi e della Direttiva COVIP sui Fondi Preesistenti, categoria cui appartiene il Fondo Pensione Complementare per i Dirigenti della Società Fincantieri, e conseguentemente è chiamata a recepire le stesse nel dello Statuto Sociale che è già stato portato a conoscenza degli intervenuti. Comunica altresì che, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto in vigore, per le modifiche come oggi proposte, si è ottenuta la preventiva approvazione della "Fincantieri Cantieri Navali Italiani S.p.A." come da lettera di data Trieste 16 dicembre 2010, qui allegata in copia fotostatica sotto la lettera "B".

L'assemblea all'unanimità, come accertato dal Presidente,

**d e l i b e r a**

- di recepire come proprie deliberazioni le proposte di modifica formulate dal Presidente.

Il testo dello Statuto contenente le modifiche deliberate viene allegato al presente atto sotto la lettera "C".

L'Assemblea, infine, all'unanimità delibera di conferire mandato al componente affinché lo stesso provveda a tutto quanto fosse necessario od utile per dare piena attuazione alla presente deliberazione.

Esaurita così la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea essendo le ore undici e dieci minuti.

Il componente esonera me Notaio dalla lettura di tutti gli allegati.

Tutte le spese del presente atto sono a carico del Fondo Pensione Complementare per i dirigenti della Società Fincantieri - Cantieri Navali Italiani S.p.A.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, del quale ho dato lettura al componente, il quale a mia domanda dichiara di approvarlo e quindi con me Notaio lo sottoscrive, essendo le ore undici e undici minuti.

Dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia e scritto in piccola parte di mio pugno, quest'atto consta di un foglio di cui occupa una intera facciata e fin qui della presente.

F.to: BERNARDO VITTORIO CARRATU'



ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20.12.2010

PRESENTI

DOTT. BERNARDO VITTORIO CARRATU'  
ING. GIORGIO BACICCHI  
DOTT. DOMENICO PINASCO  
DOTT. CARLO GIORDANI  
DOTT. LEUCIO BARTOLOMEO VOTTO  
ING. GUERRINO SAINA  
DOTT. SERGIO KOCEVAR

DOTT. MARIO ALLOSIA  
RAG. SERGIO SABBADINI  
DOTT. LUCA FABBRI  
DOTT. CARLO GAINELLI  
ING. GIUSTINIANO DI FILIPPO

*Bernardo Vittorio Carratu'*



ELENCO NOMINATIVI DELEGHE

DOTT. LUCA FABBRI

ODDO FILIPPO  
PRIZZI LIBORIO  
GARBIN FULVIO  
STRONA PAOLO  
MARCACCIO PAOLO  
TRUANT EMANUELE  
BUSETTO MIRCO  
GIUFFRIDA MASSIMILIANO  
SCAREL LUCA  
PALUMBO MASSIMO  
MARINONI RINALDO  
DE BENEDICTIS MASSIMO  
BELGA PAOLO  
ROMANO GIOVANNI  
AUTORINO ANTONIO  
AZZIMONTI ROBERTO  
STECCONI GIOVANNI CIRIACO  
STRONA PAOLO  
DE LORENZO FRANCESCO  
BUSSI RICCARDO  
ZIMARELLI MAURIZIO  
PUNTER PIERLUIGI  
QUALIZZA ANDREA

RANIOLO LUCIO  
SAVARESE SALVATORE  
TRUPIANO ALDO  
STECCONI GIOVANNI  
CERGOL MAURIZIO  
DE MARCO CARLO  
UDINA STEFANO  
DAPELO ATTILIO  
GARGIULO VINCENZO  
SANGUINETI SABRINA  
LINGUA MARCO  
PROVERA ROBERTO  
SOLA MARINO  
MOR LUIGI  
PIANTINI ANDREA  
TRUPIANO ALDO  
MARCACCIO FABIO  
GONAN ROBERTO  
MACCARI ALESSANDRO  
PARONICH SERGIO  
GUZZETTI STEFANO  
LUNARDI MARCO  
IOVINE BRUNO



*Per conto M. Fabbri*

ELENCO NOMINATIVI DELEGHE


DOTT. CARLO GIORDANI



TAORMINA VINCENZO  
CUCCINIELLO GUIDO  
CALCAGNO ALESSANDRO  
DI MAURO GAETANO  
FERRANDINO SERGIO  
COCCO GABRIELE  
LEONARDI CARMELITO  
TOGNINI FERDINANDO  
GIBELLI LUIGI  
MATTEI LUCA  
BOICO PIERO  
MARCHESE ADRIANO  
SIRIGU GIORGIO  
MARANGON ELIO  
LEBOFFE MAURO  
FAZZERI PAOLO  
BORELLI PAOLO  
MANZI GIOVANNI  
RIVA PAOLO  
CONCIALINI ALESSANDRO  
PEDEMONTE FULVIO  
RAPETTI MAURA  
SARDINA GIACOMO  
BONO GIUSEPPE  
BASE GERARDO  
ZANE VITTORIO  
GIORDANO FRANCO  
SBRIZZAI GIORGIO  
DI GIORGIO LORIS  
DELISE GIOVANNI

VIDULLI AGOSTINO  
ZAMBURLINI ANDREA  
DAVASSI RAFFAELE  
TOBALDI GILBERTO  
BUSCHI ENRICO  
ALESSANDRINI ROBERTO  
MAZZOLENI UMBERTO  
QUATTROCCHI ANDREA  
CAMPODONICO MARCO  
CATELLO MARCO  
LUCIANI STEFANO  
SORVILLO DOMENICO  
ROSETTANI GIUSEPPE  
MAESTRINI ALBERTO  
LAURO GIORGIO  
CALCAGNO ALESSANDRO  
BARULLI ANTONIO  
COTTA SANDRO  
FUSCO ANGELO  
DEDICATO ENRICO  
BELLI ENRICO  
CICCARELLO MASSIMO  
PARODI MAURO  
CASTALDO MAURIZIO  
SCARRONE SANDRO  
PIER FRANCESCO TARTARELLI  
ARDUINO LORENZO  
ARENA GIORGIO ORESTE  
TORRENTE GIUSEPPE

*Carlo Giordani*



ELENCO NOMINATIVO DELEGHE

DOTT. GIUSTINIANO DI FILIPPO

ZECCHIN MICHELE  
LODIGIANI CLAUDIO  
RAICICH ROLANDO  
FERRARIS STEFANO  
MONTIGIANI MARCO  
SAIONE STEFANO  
ROMANO VINCENZO  
BULGARINI PAOLA  
VARROCCHI STEFANO  
ELICE IVANA  
FANARA DANIELE  
CORONELLA GIUSEPPE  
BREDI MASSIMO  
FERLITO GIORGIO

RAMASSA GIANPAOLO  
GRASSO ALFONSO  
GROSSI LUIGI  
NOSCHESI FRANCESCO  
FISCHETTI CALUDIO  
REVELLI VALTER  
ROLLO PIERCIPRIANO  
CAPOBIANCO PAOLO  
LANZARO NICOLANGELO  
FILIPPONE DANIELE  
GIACONI STEFANO  
CAPIZZI SALVATORE  
BORGOGNA GERARDO



*Giuseppe Maria Carotenuto*

*[Handwritten signature]*

ELENCO NOMINATIVO DELEGHE

DOTT. SERGIO KOCEVAR

POBEGA ENRICO  
BUI YVES  
TROBERG MIKAEL  
BARBAZZA GUIDO  
MANIGLIA GIANFRANCO  
LONEGHER FABIO  
GATTO OFER  
MORSELLI GIANLUIGI  
PICCIN PIERPAOLO  
PIERDOMENICO PAOLO

REGGENTE WALTER  
HUPLI JUHANI  
BOCHICCHIO ANDREA  
RAZETO SERGIO  
BOBBIO GIORGIO E.  
BAAN PATRICK  
BENSI CORRADO

*Sergio Kocevar*



ELENCO NOMINATIVO DELEGHE

ING. GUERRINO SAINA

MASCHIO PAOLO  
COBIANCO EDOARDO

QUINTANO ANTONIO  
DE GIAMPIETRO DANIELE

*Per Paolo Maschio*



**FINCANTIERI**

ALLEGATO "B"

Al N. di Rep. 87134/10675

TRIESTE, 16/12/2010

Spett.

NS. RIF. CO-PER/1481

Fondo Pensione Complementare per  
i Dirigenti della Società Fincantieri S.p.A.

VS. RIF.

Via Genova 1 - 34121 TRIESTE

OGGETTO: "Fondo Pensione Complementare per i Dirigenti della Società Fincantieri S.p.A."

La Fincantieri, preso atto della esigenza di adeguare l'attuale Statuto del "Fondo Pensione Complementare per i dirigenti della Società Fincantieri S.p.A." alle nuove disposizioni di legge, con la presente dà il proprio assenso preventivo alle modifiche da apportare al predetto Statuto e ne approva integralmente i contenuti.

Tanto ai sensi dell'art. 14 dello Statuto in atto.

Distinti saluti.



**FINCANTIERI**  
Cantieri Navali Italiani S.p.A.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature: Giovanni R. De Santis]*



Cantieri Navali Italiani S.p.A.  
DE LEGALE

Via Genova, 1 - 34121 Trieste - Italia - Tel. 040 3163111 Fax 040 3192305  
Ch. Soc. I. n. 45 833.690.725,70 - Off. Reg. Imp. TS - C.F. 00387130584 P. IVA 00629440322  
Per richieste all'ufficio al servizio e commercio di Fincantieri S.p.A.

ALLEGATO "C"  
AL N.RO DI REP. 87194/10675

STATUTO

**PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO**

- Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
- Art. 2 - Forma giuridica
- Art. 3 - Scopo

**PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO**

- Art. 4 - Regime della forma pensionistica
- Art. 5 - Destinatari e iscritti
- Art. 6 - Scelte di investimento
- Art. 7 - Spese


**PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI**

- Art.8 - Contribuzione
- Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
- Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
- Art. 11 - Erogazione della rendita
- Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 13 - Anticipazioni

**PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI**

**A) - ORGANIZZAZIONE DEL FONDO**

- Art. 14 - Organi del Fondo
- Art. 15 - Assemblea degli Iscritti - Criteri di costituzione e composizione
- Art. 16 - Assemblea degli Iscritti - Attribuzioni
- Art. 17 - Assemblea degli iscritti - Modalità di funzionamento e deliberazioni
- Art. 18 - Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione
- Art. 19 - Cessazione e decadenza dei componenti del Consiglio di amministrazione
- Art. 20 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni
- Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 22 - Presidente
- Art. 23 - Responsabile del Fondo
- Art. 24 - Collegio dei Revisori - Criteri di Costituzione
- Art. 25 - Collegio dei Revisori - Attribuzioni
- Art. 26 - Collegio dei Revisori - Modalità di funzionamento e responsabilità



## **B) - GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

**Art. 27 - Incarichi di gestione**

**Art- 28 - Conflitti di interesse**

**Art. 29 - Gestione amministrativa**

**Art. 30 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio**

**Art. 31 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio**

## **PARTE V - RAPPORTI CON GLI ISCRITTI**

**Art. 32 - Modalità di adesione**

**Art. 33 - Trasparenza nei confronti degli iscritti**

**Art. 34 - Comunicazioni e reclami**

## **PARTE VI - NORME FINALI**

**Art. 35 - Modifica dello Statuto**

**Art- 36 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio**

**Art- 37 - Rinvio**

### **Statuto del Fondo Pensione Complementare per i Dirigenti della Società Fincantieri - Cantieri Navali Italiani S.p.A.**

#### **Parte I - identificazione e scopo del Fondo**

##### **Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede**

1. e' costituito il Fondo Pensione Complementare per i Dirigenti della Società Fincantieri S.p.A., di seguito denominato «Fondo», in attuazione dell'accordo - e successive modifiche e integrazioni - stipulato in data 12.1.1987 tra Fincantieri S.p.A. e la RSA dei dirigenti della Fincantieri S.p.A. di seguito denominati «Fonti istitutive».
2. il Fondo ha durata fino al 31 dicembre 2030, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 36.
3. il Fondo ha sede a Trieste.

##### **Art. 2 - Forma giuridica**

1. il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.

##### **Art. 3 - Scopo**

1. il Fondo ha lo scopo di consentire agli iscritti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del

sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli iscritti e all'erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non può avere altri scopi e non ha fini di lucro.

## Parte II - caratteristiche del Fondo e modalità di investimento

### Art. 4 - regime della forma pensionistica


1. il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

### Art. 5 - Destinatari e iscritti

1. l'adesione al Fondo è individuale e volontaria;
2. ferme restando le iscrizioni al Fondo già in essere alla data del 25.11.1996, possono iscriversi al Fondo, previa esplicita domanda:
  - il personale dirigente di Fincantieri S.p.A.
  - previa stipula di apposito accordo, il personale dirigente di enti, associazioni, o aziende nelle quali sia in vigore un sistema di previdenza complementare analogo a quello vigente per il personale dirigente di Fincantieri S.p.A.
3. sono aziende aderenti, per il proprio personale dirigente, al Fondo:
  - a) Fincantieri S.p.A. (di seguito, per brevità, Fincantieri);
  - b) Le Aziende, controllate o partecipate direttamente o indirettamente da Fincantieri ai sensi dell'art. 2359 c.c., previa delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo stesso;
  - c) Le Aziende già aderenti;
4. e' iscritto al Fondo anche il personale dirigente che ha aderito attraverso il conferimento tacito del TFR secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 7 e seguenti del D.Lgs. 252/2005 di seguito Decreto. Non è previsto l'allargamento a personale terzo;
5. l'adesione al Fondo comporta la piena accettazione dello Statuto.

### Art. 6 - Scelte di investimento

1. il Fondo è strutturato secondo una gestione monocomparto. Le disponibilità del Fondo sono impiegate in conformità al principio della capitalizzazione, con norme di oculata prudenza e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione, in polizze assicurative contratte con primarie Compagnie di assicurazione. La Nota Informativa descrive le caratteristiche della gestione monocomparto ed il profilo di rischio e rendimento.
2. la gestione monocomparto è idonea ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente.



## **Art. 7 - Spese**

L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

- a) spese relative alla fase di accumulo:
  - indirettamente a carico dell'iscritto, in misura fissa pari alla percentuale trattenuta sul rendimento annuo realizzato dall'impresa assicuratrice;
- b) spese relative agli oneri per l'esercizio delle prerogative individuali (anticipazioni, riscatto della posizione individuale, trasferimento ad altra forma pensionistica):
  - previste nel solo caso del trasferimento da Fondo a gestione finanziaria ed applicate dall'impresa assicuratrice ricevente in misura percentuale sull'importo trasferito;
- c) spese relative alla fase di erogazione della rendita

Gli importi relativi alle spese di cui sopra sono riportati nella nota informativa.

## **PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI**

### **Art. 8 - Contribuzione**

1. il finanziamento del Fondo è attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento esplicito o tacito del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento esplicito o tacito del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle aziende e dei lavoratori iscritti è stabilita dagli specifici accordi sindacali in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del Decreto.
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota Informativa, l'iscritto determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
4. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota Informativa.
5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle Fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l'iscritto ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. L'iscritto può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbli-

gatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.



8. Il datore di lavoro, in caso di suo mancato o ritardato versamento, è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'iscritto secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

#### **Art. 9 - Determinazione della posizione individuale**

1. la posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun iscritto, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento netto retrocesso dalle Compagnie di assicurazione e comunicata annualmente agli iscritti ai sensi del successivo art. 33, comma 2.

#### **Art. 10 - Prestazioni pensionistiche**

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'iscritto, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'iscritto che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 8, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'iscritto ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
4. L'iscritto ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'iscritto il 70 per



cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'iscritto può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

5. l'iscritto che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 (c.d. vecchio iscritto), può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. l'iscritto che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12, commi 5 e 6.

#### **Art. 11 - Erogazione della rendita**

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita, le Compagnie di assicurazione utilizzeranno le polizze tempo per tempo vigenti, rispettando la competenza dei premi versati.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
3. il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.



#### **Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale**

1. l'iscritto, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'iscritto che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
  - a. trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
  - b. riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità,

- cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- c. riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è, tuttavia, consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3;
  - d. riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto;
  - e. mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
3. in caso di decesso dell'iscritto prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dai diversi beneficiari dallo stesso designati siano essi persone fisiche o giuridiche ovvero, in assenza di indicazioni, dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
  4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
  5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'iscritto con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante dalla riserva matematica individuale incrementata dal rendimento della gestione separata alla data in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che hanno originato il diritto al trasferimento o al riscatto.
  6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

### Art. 13 - Anticipazioni

1. L'iscritto può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure;
  - a. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  - b. decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;



- c. decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento denominato «Regolamento delle Anticipazioni».
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'iscritto e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

#### **PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI**

##### **A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO**

#### **Art. 14 - Organi del Fondo**

Sono Organi del Fondo:

- l'Assemblea degli Iscritti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori.

#### **Art. 15 - Assemblea degli Iscritti - Criteri di costituzione e composizione**

1. l'Assemblea è formata dall'universalità degli iscritti.
2. All'Assemblea intervengono anche i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i Revisori. I componenti del Consiglio di Amministrazione ed i Revisori hanno diritto di voto solo se iscritti.

#### **Art. 16 - Assemblea degli Iscritti - Attribuzioni**


1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
  - a) approva il Bilancio annuale;
  - b) elegge la metà dei componenti del Consiglio di amministrazione in rappresentanza degli iscritti, secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale che costituisce parte integrante delle fonti istitutive;
  - c) elegge la metà dei componenti del Collegio dei Revisori in rap-

presentanza degli iscritti, secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale che costituisce parte integrante delle fonti istitutive;

3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in materia di:
4. a) modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto nel successivo art. 35;
5. scioglimento del Fondo, modalità di liquidazione e nomina dei liquidatori

#### **Art. 17 - Assemblea degli Iscritti - Modalità di funzionamento e deliberazioni**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, nella sede di volta in volta indicata nell'avviso, che deve essere inviato a cura del Presidente del Consiglio di amministrazione e diramato, per il personale in servizio, anche via posta elettronica, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso, oltre all'ordine del giorno, deve contenere anche la data per eventuale seconda convocazione in data diversa dalla prima. In casi di particolare urgenza, è ammessa la convocazione anche via posta elettronica ed in ogni caso contenete l'ordine del giorno - almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio d'esercizio entro il 30 aprile.
3. L'Assemblea in seduta ordinaria deve essere altresì convocata quando ne facciano richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione o due dei Revisori o da almeno 1/10 degli iscritti.
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la maggioranza degli iscritti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli iscritti intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. in caso di modifica dello Statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli iscritti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. in caso di proposta di scioglimento del Fondo, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli iscritti.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione. In sua assenza, l'Assemblea nomina un Presidente pro tempore dell'Assemblea. Essa, inoltre, nomina il Segretario dell'Assemblea.
8. ciascun iscritto ha diritto ad un voto e, può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro iscritto. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti. Per ciascun iscritto le deleghe non possono superare il numero di venti.



9. i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità.
10. il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
11. il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria può essere redatto da un notaio.

**Art. 18 - Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione**

1. il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da non meno di quattro e non più di otto componenti, dei quali la metà nominati alla Fincantieri e la metà eletti dall'Assemblea degli iscritti, anche tra soggetti non iscritti al Fondo.
2. il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente tra i componenti nominati dalla Fincantieri.
3. tutti i componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. la perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
5. i componenti del Consiglio durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.



**Art. 19 - Cessazione e decadenza dei componenti del Consiglio di amministrazione**

1. Qualora nel corso del mandato uno o più componenti del Consiglio di amministrazione dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo:
  - a. se trattasi di un componente nominato dalla Fincantieri, quest'ultima deve provvedere alla sostituzione;
  - b. se trattasi di un componente eletto dall'Assemblea, gli subentra il primo dei non eletti. In mancanza di quest'ultimo, si provvederà ad indire, entro tre mesi, nuove elezioni.
2. gli amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. qualora, prima della naturale scadenza del mandato, venissero a cessare tutti i componenti del Consiglio, il Collegio dei Revisori - nelle more della loro sostituzione ai sensi del comma 1 - può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. i componenti del Consiglio di amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo ad almeno due sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica. In tal caso, si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.
6. per i componenti eletti dall'Assemblea e per i componenti nominati da Fincantieri fra i dirigenti in servizio, costituisce causa di decadenza dalla carica la cessazione del rapporto di lavoro con le Aziende aderenti al Fondo, salvo diversa determinazione da parte di Fincantieri.

#### **Art. 20 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni**

1. al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciuti dalla Legge, per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto. Esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. in particolare, spetta al Consiglio di amministrazione:
  - a. provvedere alla gestione del Fondo ed alla sua organizzazione funzionale, amministrativa e contabile;
  - b. redigere il Bilancio annuale e la relazione da sottoporre all'Assemblea degli Iscritti entro il 30 aprile;
  - c. decidere norme e modalità per gli impieghi del Fondo in conformità con i disposti degli accordi istitutivi e nel rispetto della normativa vigente, anche attraverso la selezione di fornitori di servizi esterni;
  - d. conferire l'incarico di Responsabile del Fondo;
  - e. conferire i poteri di firma per la stipula degli atti relativi agli impieghi dei contributi versati al Fondo;
  - f. deliberare in merito al conferimento di poteri di delega ad uno o più componenti del Consiglio di amministrazione;
  - g. deliberare in ordine alle modalità relative al regime della prosecuzione volontaria di cui al precedente art. 8 comma 7;
  - h. adeguare la normativa statutaria del Fondo in caso di sopravvenienza di contrastanti disposizioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dal Decreto, nonché di sopravvenute istruzioni della COVIP;
  - i. riferire alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio ai sensi dell'art. 15, comma 4, Decreto;
  - j. adottare iniziative per il corretto svolgimento del rapporto con gli iscritti;
  - k. deliberare l'iscrizione del personale dirigente di altri Enti, Associazioni o Aziende di cui all'art. 5;
  - l. deliberare l'iscrizione delle Aziende che abbiano presentato domanda di adesione.



3. il Consiglio provvede alla nomina di un Segretario che può anche non essere membro dello stesso.

#### **Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità**

1. le convocazioni del Consiglio di amministrazione sono effettuate dal Presidente per iscritto anche via posta elettronica, salvo i casi di particolare urgenza, con almeno 3 giorni di preavviso, indicando la data, l'ora ed il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno;
2. il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno con non oltre 13 mesi di intervallo tra una riunione e l'altra, nonché tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando la convocazione venga richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti o da uno dei Revisori;
3. il Consiglio è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei voti. I Revisori devono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio;
4. delle sedute del Consiglio è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente, dai Revisori - se presenti - e dal Segretario;
5. le sedute del Consiglio possono svolgersi anche in tele o video conferenza, con l'ausilio delle relative tecnologie. In tal caso, gli amministratori potranno collegarsi in tele o video conferenza con il luogo in cui la riunione del medesimo si svolge, risultante dall'avviso di cui al comma 1 del presente articolo. Gli amministratori che prendano parte alla riunione dello stesso in tele o video conferenza devono poter essere identificati e deve essere dato atto a verbale della loro presenza. Inoltre deve essere consentito loro di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il voto sulle questioni all'ordine del giorno viene preso verbalmente;
6. gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla Legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più componenti;
7. nei confronti degli amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

#### **Art. 22 - Presidente**

1. il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione, secondo i criteri previsti da apposito regolamento, tra i suoi componenti no-

presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

#### **Art. 24 - Collegio dei Revisori - Criteri di Costituzione**

1. il Collegio dei Revisori è costituito da non meno di 2 e non più di 4 componenti, pariteticamente nominati dalla Fincantieri e dall'Assemblea degli Iscritti, anche tra soggetti non iscritti al Fondo;
2. tutti i componenti del Collegio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente;
3. la perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico. Per i componenti eletti dall'Assemblea e per i componenti nominati da Fincantieri tra il personale dirigente in servizio, costituisce causa di decadenza dalla carica la cessazione del rapporto di lavoro con le Aziende aderenti al Fondo, salvo diversa determinazione da parte di Fincantieri;
4. i componenti del Collegio durano in carica per un massimo di tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di 3 mandati consecutivi;
5. qualora nel corso del mandato uno o più componenti del Collegio dei Revisori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo:
  - a. se trattasi di un componente nominato dalla Fincantieri, quest'ultima deve provvedere alla sostituzione;
  - b. se trattasi di un componente eletto dall'Assemblea, gli subentra il primo dei non eletti. In mancanza di quest'ultimo, si provvederà ad indire, entro tre mesi, nuove elezioni;
6. la cessazione dei Revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito;
7. il Collegio elegge (Secondo i criteri previsti da apposito regolamento), tra i suoi componenti eletti dall'Assemblea degli Iscritti, il Presidente che convoca e presiede la seduta del Collegio medesimo.


#### **Art. 25 - Collegio dei Revisori - Attribuzioni**

1. il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento;
2. al Collegio dei Revisori è attribuita la funzione di controllo contabile. In particolare, il Collegio accerta, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione e redige una relazione di accompagnamento al bilancio di esercizio. Altresì, esso può accertare l'eventuale consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei ti-

- minati da Fincantieri;
2. il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio;
  3. il Presidente del Fondo, in particolare:
    - a. sovrintende al funzionamento del Fondo;
    - b. convoca e presiede le sedute del dell'Assemblea degli iscritti;
    - c. convoca e presiede le sedute del Consiglio di amministrazione;
    - d. provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi;
    - e. può per determinati atti, previa delibera del Consiglio di amministrazione, conferire delega ad uno o più amministratori;
    - f. cura i rapporti con gli organismi esterni e di vigilanza;
    - g. trasmette alla COVIP ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.
  4. in caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito da uno degli amministratori di nomina di Fincantieri; in mancanza è sostituito dall'amministratore più anziano di età

#### **Art. 23 - Responsabile del Fondo**

1. il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione
2. il Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente;
3. il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico;
4. il Consiglio di amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente;
5. il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione, che può invitarlo a prendere parte ai propri lavori, sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile;
6. spetta in particolare al Responsabile del Fondo:
  - a. verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli iscritti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
  - b. inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
  - c. vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti;
7. il Responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in



presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

#### **Art. 24 - Collegio dei Revisori - Criteri di Costituzione**

1. il Collegio dei Revisori è costituito da non meno di 2 e non più di 4 componenti, pariteticamente nominati dalla Fincantieri e dall'Assemblea degli Iscritti, anche tra soggetti non iscritti al Fondo;
2. tutti i componenti del Collegio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente;
3. la perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico. Per i componenti eletti dall'Assemblea e per i componenti nominati da Fincantieri tra il personale dirigente in servizio, costituisce causa di decadenza dalla carica la cessazione del rapporto di lavoro con le Aziende aderenti al Fondo, salvo diversa determinazione da parte di Fincantieri;
4. i componenti del Collegio durano in carica per un massimo di tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di 3 mandati consecutivi;
5. qualora nel corso del mandato uno o più componenti del Collegio dei Revisori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo:
  - a. se trattasi di un componente nominato dalla Fincantieri, quest'ultima deve provvedere alla sostituzione;
  - b. se trattasi di un componente eletto dall'Assemblea, gli subentra il primo dei non eletti. In mancanza di quest'ultimo, si provvederà ad indire, entro tre mesi, nuove elezioni;
6. la cessazione dei Revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito;
7. il Collegio elegge (Secondo i criteri previsti da apposito regolamento), tra i suoi componenti eletti dall'Assemblea degli Iscritti, il Presidente che convoca e presiede la seduta del Collegio medesimo.

#### **Art. 25 - Collegio dei Revisori - Attribuzioni**


1. il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento;
2. al Collegio dei Revisori è attribuita la funzione di controllo contabile. In particolare, il Collegio accerta, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione e redige una relazione di accompagnamento al bilancio di esercizio. Altresì, esso può accertare l'eventuale consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei ti-

toli di proprietà e può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo;

3. il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
4. il Collegio ha, altresì, l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

#### **Art. 26 - Collegio dei Revisori - Modalità di funzionamento e responsabilità**

1. il Collegio si riunisce almeno quattro volte l'anno;
2. le convocazioni sono fatte dal Presidente;
3. il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le relazioni ed i verbali delle adunanze del Collegio dei Revisori sono trascritti in apposito libro dei verbali e sono sottoscritti dai partecipanti all'adunanza. Le riunioni del Collegio dei Revisori sono valide con la presenza della maggioranza dei Revisori e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti;
4. i Revisori che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono;
5. i componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Revisori che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono;
6. i Revisori devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio;
7. essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica;
8. l'azione di responsabilità nei confronti dei Revisori è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.



## **B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

### **Art. 27 - Incarichi di gestione**

1. le risorse del Fondo sono gestite attraverso polizze assicurative stipulate con imprese di assicurazione di cui al D.Lgs. 209/05 e successive integrazioni e modificazioni;
2. i soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori.

### **Art. 28 - Conflitti di interesse**

1. la gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

### **Art. 29 - Gestione amministrativa**

1. al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
  - a. la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori;
  - b. la tenuta della contabilità;
  - c. la raccolta e gestione delle adesioni, anche tramite la tenuta del libro degli iscritti;
  - d. la verifica delle posizioni contributive individuali degli iscritti;
  - e. la gestione delle prestazioni;
  - f. la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli iscritti;
  - g. gli adempimenti fiscali e civilistici;
2. le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, ai soggetti gestori delle risorse ovvero mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità;
3. nell'ambito della gestione amministrativa il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente;
4. il soggetto a qualsiasi titolo incaricato della gestione amministrativa è responsabile nei confronti del Fondo e degli iscritti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

### **Art. 30 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio**

1. il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle

scritture e dei libri contabili richiesti dalle disposizioni normative vigenti;

2. le scritture contabili e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni normative vigenti.

#### **Art. 31 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio**



1. l'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno;
2. entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Iscritti il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione del Consiglio di amministrazione e dalla relazione del Collegio dei Revisori;
3. il Bilancio, le relazioni del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli iscritti possano prenderne visione.

### **PARTE V - RAPPORTI CON GLI ISCRITTI**

#### **Art. 32 - Modalità di adesione**

1. l'associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente;
2. all'atto dell'adesione, il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione;
3. l'iscritto è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo;
4. la domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e delle Fonti Istitutive, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore;
5. la raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle Fonti Istitutive, nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle Fonti Istitutive;
6. in caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'iscritto l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

#### **Art. 33 - Trasparenza nei confronti degli iscritti**



1. il Fondo mette a disposizione degli iscritti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'iscritto secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati;
2. in conformità alle disposizioni normative vigenti, viene inviata annualmente all'iscritto una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

#### **Art. 34 - Comunicazioni e reclami**

1. il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli iscritti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli iscritti nella Nota Informativa.

### **PARTE VI - NORME FINALI**

#### **Art. 35 - Modifica dello Statuto**

1. le modifiche al presente Statuto potranno essere apportate solamente su delibera dell'Assemblea Straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP;
2. il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle Fonti Istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;
3. le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea degli Iscritti alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

#### **Art. 36 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio**

1. oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo;
2. l'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1;
3. il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Revisori hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possano lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo;
4. in caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria proce-

de agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli iscritti, fisserà le modalità di liquidazione e nominerà due liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.


**Art. 37 - Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.

F.to: BERNARDO VITTORIO CARRATU'

(L.S.) F.to: DANIELA DADO - NOTAIO

**Copia autentica conforme all' originale**  
Trieste.....1.0.GEN.2010.....



Modificata approvata dal  
CDA in data 22/7/2011

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE  
PER I DIRIGENTI DELLA SOCIETA'  
FINCANTIERI  
Banca di Napoli Italiani S.p.A.

**ESTRATTO DALLO STATUTO APPROVATO IN DATA 20.12.2010**

**Art. 7 - Spese**

L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) spese relative alla fase di accumulo:

- indirettamente a carico dell'iscritto, in misura fissa pari alla percentuale trattenuta sul rendimento annuo realizzato dall'impresa assicuratrice;

b) spese relative agli oneri per l'esercizio delle prerogative individuali (anticipazioni, riscatto della posizione individuale, trasferimento ad altra forma pensionistica):

- previste nel solo caso del trasferimento da Fondo a gestione finanziaria ed applicate dall'impresa assicuratrice ricevente in misura percentuale sull'importo trasferito;

c) spese relative alla fase di erogazione della rendita

Gli importi relativi alle spese di cui sopra sono riportati nella nota informativa.

**MODIFICA ALL'ART. 7 DELLO STATUTO SU INDICAZIONE COVIP  
DI CUI ALLA LETTERA DI DATA 27.4.2011**

**Art. 7 - Spese**

L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) spese relative alla fase di accumulo:

- indirettamente a carico dell'iscritto, in misura fissa pari alla percentuale trattenuta sul rendimento annuo realizzato dall'impresa assicuratrice;

b) spese relative agli oneri per l'esercizio delle prerogative individuali (anticipazioni, riscatto della posizione individuale, trasferimento ad altra forma pensionistica):

- indirettamente a carico dell'iscritto e previste esclusivamente nel caso del trasferimento da Fondo a gestione finanziaria ed applicate dall'impresa assicuratrice ricevente in misura percentuale sull'importo trasferito;

c) spese relative alla fase di erogazione della rendita

Gli importi relativi alle spese di cui sopra sono riportati nella nota informativa.

Le spese per la gestione del Fondo sono direttamente a carico di Fincantieri SpA

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

**FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIRIGENTI DELLA SOCIETA' FINCANTIERI SPA**

MODIFICHE ALLO STATUTO DI DATA 20.12.2010 APPROVATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 19.7.2018 IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA CIRCOLARE COVIP n.888 DEL 8.2.2018 AD OGGETTO " Art 1, commi 168, lettera a) e b) e 169 della Legge 27 dicembre 2017 n 205 – Modifiche recate al Decreto Lgs. 5 dicembre 2005 , n.252 “.

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE  
PER I DIRIGENTI DELLA SOCIETA'  
FINCANTIERI  
Cantieri Navali Italiani S.p.A.  
IL PRESIDENTE

*Allois*

## FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ FINCANTIERI S.P.A.

ART. 10 DELLO STATUTO APPROVATO IN DATA 20.12.2010: PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'iscritto, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'iscritto che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 8, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

~~3. L'iscritto ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.~~

ART. 10 DELLO STATUTO "PRESTAZIONI PENSIONISTICHE" COME MODIFICATO DALLA LEGGE 205/2017

3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (R.I.T.A.) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

*Milano*

8. L'iscritto ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'iscritto il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'iscritto può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

9. L'iscritto che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 (c.d. vecchio iscritto), può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

10. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

11. L'iscritto che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12, commi 5 e 6.

5. Nel corso dell'erogazione della R.I.T.A. l'aderente può richiedere la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

6. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di R.I.T.A, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.

7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la R.I.T.A si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

*Milano*

## FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIRIGENTI DELLA SOCIETA' FINCANTIERI S.P.A.

ART. 12 DELLO STATUTO APPROVATO IN DATA 20.12.2010: TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

1. L'iscritto, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'iscritto che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

a. trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b. riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

~~c. riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è, tuttavia, consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3;~~

d. riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto;

e. mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.

ART. 12 DELLO STATUTO "TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE" COME MODIFICATO DALLA LEGGE 205/2017

c. riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

